Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell' interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché i successivi Decreti del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017, n. 44 del 28 luglio 2017, n. 86 del 24 novembre 2017 e n. 35 del 28 giugno 2019 di integrazione e modifiche dei componenti;"

Visto il Decreto Direttoriale 20 giugno 2019, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli all'Architetto Corrado Azzollini l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche *ad interim*, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, regolamento di organizzazione del *Mi.B.A.C.T.*, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance;

Vista la nota prot. n. 73 del 05/08/2019 della Conferenza Episcopale Marchigiana con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per il complesso denominato **"Villa Palazzi"** di seguito descritto, acquisita al ns. protocollo d'Ufficio il 12/08/2019 (prot. n. 3648);

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, espresso con nota prot.26680 del 20/12/2019 dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico - architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: "Il complesso non risulta di interesse archeologico diretto ma è situato in adiacenza ad un'area ad acclarato rischio archeologico per la documentata presenza di insediamento e necropoli di età Picena e rinvenimenti di età romana noti da scavi recenti. Si richiede pertanto che

DELIBERA n. 5 del 11/03/2020

ogni progetto riguardante l'immobile che comporti sterri, scavi o movimento terra di qualsiasi tipo sia sottoposto a questa Soprintendenza affinché essa possa esprimere il parere di competenza riguardo al rischio archeologico, ed impartire opportune prescrizione esecutive";

Visto il verbale della riunione n. 2 della Commissione del giorno 11/03/2020, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del complesso in oggetto, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il complesso:

Denominazione	Villa Palazzi
Comune	Fano
Provincia	Pesaro Urbino
Località/Toponimo	Rosciano
Nome strada/n. civico	Strada Provinciale Montegiove, 28,30,32
Distinto al	Foglio 48 part. lle 80 e 437 C.F.
Confinante con	Foglio 48 part. lle 77,152 C.F.
Confinante con altro elemento:	Strada Provincia di Montegiove
Proprietario:	Istituto delle Suore della Sacra Famiglia Spoleto (PG)

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 il complesso denominato, **"Villa Palazzi"** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 il complesso in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..
E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Arch. Corrado Azzollini

DELIBERA n. 5 del 11/03/2020